



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

## AVVISO PUBBLICO

### CARNEVALI STORICI 2020

**Riparto per l'anno 2020 delle risorse destinate dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160**

**D.M. 4 novembre 2020 rep. 498**

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTA** la legge 30 aprile 1985, n. 163;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, concernente “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

**VISTO** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” e, in particolare, l'art. 1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” *sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), che modifica l'articolo 18, della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: “*Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità,*



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

*prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;*

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1, comma 369, della citata legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale: “*Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo*”;

**VISTO** l'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;

**VISTO** il decreto ministeriale 27 luglio 2017, rep. 332, recante “*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*;

**VISTO** il decreto ministeriale 17 maggio 2018, rep. 245, recante “*Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 27 luglio 2017*”, e concernente il finanziamento di attività relative ai Carnevali storici per il triennio 2018-2020;

**VISTO** il decreto del Direttore generale 31 luglio 2018, rep. 1256, concernente i criteri e le modalità di accesso ai contributi triennali 2018-2020 per il sostegno dei Carnevali storici;

**VISTO** il decreto ministeriale 4 novembre 2020, rep. 498, recante “*Riparto per l'anno 2020 delle risorse destinate dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*”, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 721 in data 16 novembre 2020 e registrato dalla Corte dei conti al n. 2210 in data 18 novembre 2020;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

**TENUTO CONTO** dell'impatto economico negativo sui lavoratori e sulle professionalità che prestano la propria attività nel campo della realizzazione dei Carnevali storici conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19 e delle condizioni di incertezza che hanno impedito la sicura realizzazione dei Carnevali storici;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 4 novembre 2020, rep. 498;

## **INDICE**

**AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI CARNEVALI STORICI** a valere sulle risorse destinate ai sensi dell'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

### **Art. 1**

*(Oggetto dell'intervento)*

1. In attuazione del decreto ministeriale 4 novembre 2020, n. 498, la quota pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 160 del 2019, è destinata prioritariamente al mantenimento e alla valorizzazione delle professionalità connesse alla organizzazione dei carnevali storici.

### **Art. 2**

*(Soggetti ammissibili)*

1. Possono presentare domanda di contributo i Comuni e le Fondazioni e le Associazioni con sede legale in Italia, costituite e operanti da almeno cinque anni alla data del presente decreto, con personalità giuridica senza scopo di lucro, nei cui organi di amministrazione e/o controllo siano presenti in modo permanente come soci fondatori i rispettivi Enti locali, aventi come fine statutario l'organizzazione e la promozione di carnevali storici e che attestino almeno venticinque edizioni documentabili, precedenti a quella dell'attuale esercizio, anche non continuative. L'eventuale affidamento della gestione da parte del Comune ad un organismo terzo, previa responsabilità amministrativa dei Comuni nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e di tutte le obbligazioni dovute, dovrà essere documentata da una convenzione e/o intesa tra le parti, attestata da delibera comunale.

2. Per i soggetti richiedenti diversi dai Comuni, il legale rappresentante, gli amministratori e, ove esistente, il responsabile tecnico della gestione della manifestazione devono, inoltre, essere in



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

possesto dei seguenti requisiti:

- a) non aver riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
- b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
- c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni e degli oneri sociali ove dovuti.

3. I requisiti soggettivi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comprovati mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

## **Art. 3**

*(Presentazione delle domande)*

1. Ai fini dell'accesso al contributo, la domanda, firmata digitalmente in tutte le sue pagine dal legale rappresentante dell'organismo proponente, pena l'esclusione, deve essere presentata **entro le ore 16:00 del 30 novembre 2020**, utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili nella rispettiva sezione della piattaforma on-line della Direzione generale Spettacolo accessibile dal sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ([www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it)) e dal sito internet della Direzione generale Spettacolo ([www.spettacolodalvivo.beniculturali.it](http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it)).

2. Al fine del ricevimento farà fede l'avviso di avvenuta ricezione, inviato da parte dell'Amministrazione che il sistema informativo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica on-line.

3. La domanda, per ragioni di speditezza amministrativa e per consentire l'immediata erogazione del contributo in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, deve essere corredata dai seguenti documenti, oltre a quelli di legge:

- autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ai sensi del comma 3-bis, dell'articolo 18, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 12, comma 1, lett. h), numero 2), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con allegata fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'organismo, predisposta sulla piattaforma on-line ed attestante il possesto dei requisiti di legge e di quelli specifici richiesti dal decreto ministeriale 4 novembre 2020, n. 498.

4. La domanda deve indicare l'importo delle spese ammissibili, come definite nel successivo articolo 4, riferite al periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020. Detto importo è dichiarato con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

## **Art. 4**

*(Assegnazione delle risorse ed erogazione dei contributi)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1, nel limite della spesa ivi autorizzata, sono ripartite in maniera proporzionale tra i soggetti di cui all'articolo 2 ammessi al contributo, secondo gli importi dichiarati in merito alle spese ammissibili nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 e riferite alle seguenti voci di costo:

- a) allestimento di carri allegorici e costumi;
- b) allestimento di spazi urbani;
- c) pubblicità e promozione.

2. Per spese ammissibili si intendono le spese direttamente imputabili all'attività oggetto del contributo, direttamente sostenute dal soggetto richiedente, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentabili, riferite al periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020. Nel caso di affidamento della gestione da parte del Comune beneficiario ad un organismo terzo, possono essere prese in considerazione anche le spese ammissibili intestate al terzo affidatario nel quadro della convenzione e/o intesa stipulata.

3. Il contributo erogato ad ogni singolo organismo non può superare l'entità complessiva delle spese ammissibili dichiarate nella domanda e comunque non può essere superiore a 25.000,00 euro.

4. Qualora, a seguito della ripartizione di cui al precedente comma 1, risulti disponibile una quota residua delle risorse di cui all'articolo 1, tale quota residua è redistribuita in misura proporzionale tra tutti gli organismi ammessi nel rispetto dei limiti indicati nel precedente comma 3.

5. Per i soggetti già ammessi al finanziamento del triennio 2018-2020 ai sensi del decreto del Direttore generale 31 luglio 2018, n. 1256, emanato in attuazione del decreto ministeriale 17 maggio 2018, che ha modificato il decreto ministeriale 27 luglio 2017, l'importo del contributo eventualmente erogato a loro favore ai sensi del presente decreto, dovrà essere rendicontato in sede di presentazione del consuntivo per l'annualità 2020, secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 6, del decreto del Direttore generale 31 luglio 2018, n. 1256.

6. Entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 3, comma 1, del presente avviso, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione dei soggetti ammessi e all'assegnazione dei rispettivi contributi.

7. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Spettacolo entro 15 giorni dall'adozione del decreto di cui al precedente comma, dietro verifica della regolarità contributiva dell'organismo assegnatario.



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

## **Art. 5**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono allocate sul capitolo 6657, pg 1, nell'ambito del centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

## **Art. 6**

*(Verifiche e controlli)*

1. La Direzione generale Spettacolo potrà procedere a ulteriori verifiche amministrative-contabili, anche a campione, accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario, al fine di accertare la regolarità degli atti trasmessi dagli organismi. Nel caso in cui l'autocertificazione di cui all'articolo 3, comma 3, del presente avviso che attesta il possesso dei requisiti e/o la documentazione allegata contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento della Direzione generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

## **Art. 7**

*(Disposizioni finali)*

1. Il presente avviso ed i successivi atti sono pubblicati sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ([www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it)) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo ([www.spettacolodalvivo.beniculturali.it](http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it)). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.

2. La presentazione della domanda di cui al presente avviso non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati.

3. Responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso è la Dott.ssa Donatella Ferrante, dirigente del Servizio I della Direzione generale Spettacolo.

Roma, 20 novembre 2020

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Onofrio Cutaia)



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo